

ALLEGATO A

Cilento Reti Gas

**Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna
2025**

*Servizi Integrativi dedicati
alle società di vendita*

Cilento Reti Gas S.r.l.

Premessa

Il presente documento, allegato ad “*Elenco prezzi servizi al punto di riconsegna*”, è dedicato alle Società di Vendita che interagiscono o vogliono interagire con le Società del Gruppo Italgas (l'insieme delle Imprese controllate¹ e partecipate² da Italgas), di seguito congiuntamente le “Parti”, usufruendo di servizi integrativi ed evoluti rispetto agli strumenti ordinari (es: canale di comunicazione Application to Application - di seguito AtoA -previsto dal punto 4.1.1 del Codice di Rete).

I servizi elencati di seguito sono da richiedersi con PEC formale all'indirizzo accessi@pec.italgasreti.it, a cui seguirà l'invio di un preventivo da parte di Italgas che la Società di Vendita dovrà rimandare alla stessa chiave PEC timbrato e firmato per accettazione da parte del legale rappresentante della Società di Vendita o da soggetto con idonei poteri di rappresentanza.

I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.

¹ “**Impresa controllata da Italgas**”: società partecipata sulla quale Italgas esercita direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 58/98.

² “**Impresa partecipata da Italgas**”: società in cui Italgas detiene direttamente o indirettamente una quota di partecipazione al capitale o comunque dispone di diritti di nomina di componenti dei loro organi di amministrazione e controllo.

Cilento Reti Gas S.r.l.	ALLEGATO A – CILENTO RETI GAS Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna 2025 <i>Servizi Integrativi dedicati alle società di vendita</i>	Rev. 01/2025 Data Decorrenza 01/07/2025
-------------------------	--	---

Motivo della Revisione

Revisione	Descrizione	Data decorrenza
Rev. 01/2025 Prima Emissione	- Prima emissione post incorporazione Gruppo Italgas ALLEGATO A – ITALGAS RETI Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna 2025 Servizi Integrativi dedicati alle società di vendita	01/07/2025

Integrazione e gestione dei servizi in AtoA

A. Soluzioni di setup

Il setup prevede l'implementazione dei servizi in AtoA, attraverso soluzioni alternative di supporto e tramite l'eventuale esecuzione di test.

Le possibili soluzioni a disposizione delle Società richiedenti sono:

- a) **Pacchetto base**, che prevede la messa a disposizione del canale AtoA per l'integrazione di servizi standard (servizi soggetti a standard di comunicazione secondo la regolazione ARERA), su sistemi già precedentemente attivi in Italgas³, incluso il primo test di connettività.
- b) **Pacchetto premium**, per l'integrazione di servizi standard e non standard (servizi soggetti a standard di comunicazione secondo la regolazione ARERA e servizi non soggetti a detto standard e riportati nelle tabelle che seguono per comodità), anche su sistemi non precedentemente attivi in Italgas, inclusi test di connettività successivi al primo.
- c) **Pacchetto star**, che include, in aggiunta a quanto offerto nel pacchetto premium, l'esecuzione di test end to end (es: corretto scambio flussi integrati, test case reali dalla richiesta all'esito) per un massimo di 25 giorni/uomo nel caso di servizi standard, un massimo di 35 giorni/uomo nel caso di servizi standard e non standard.

Il pacchetto base è reso disponibile gratuitamente alle società richiedenti.

³ Per sistemi già precedentemente attivi si intendono l'utilizzo di soluzioni largamente in uso dagli operatori del mercato del gas, non oggetto di adeguamenti custom.

Per i pacchetti premium e star, sono previsti dei costi da corrispondersi una tantum, che variano in funzione della tipologia di servizi da integrare in AtoA (standard e non standard) e in funzione dei PdR attivi sulla rete del Gruppo Italgas, forniti dalla Società richiedente all'ultimo giorno di calendario del mese precedente la richiesta, come di seguito riportato:

Setup			Fino a 9.999 PdR	tra 10.000 PdR e 49.999 PdR	tra 50.000 PdR e 499.999 PdR	Oltre 500.000 PdR
Pacchetto base	Gratuito					
Pacchetto Premium	Servizi Standard	Euro	6.500	10.000	14.500	23.000
	Servizi Standard e non Standard	Euro	15.000	22.000	32.000	50.000
Pacchetto Star	Servizi Standard	Euro	10.000	15.000	22.000	34.500
	Servizi Standard e non Standard	Euro	22.500	33.000	48.000	75.000

Elenco Servizi Standard

Servizio	Descrizione
A01	Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04
A02	Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo
A40	Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04
D01	Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
E01	Esecuzione lavori
M01	Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura
M02	Messa a disposizione di altri dati tecnici
PM1	Preventivo Modifica Impianto
PN1	Preventivo Nuovo Impianto
PR1	Preventivo Annullamento/Rimozione Impianto
R01	Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità
SM1	Chiusura per sospensione fornitura per morosità
SM2	Interruzione fornitura per morosità
V01	Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale
V02	Verifica della pressione di fornitura

Elenco Servizi non Standard

Servizio	Descrizione
S-AI-019	Chiusura tecnica contatore
S-AI-028	Chiusura tecnica contatore interrotto per morosità
S-IQ-001	Interrogazione pdr
S-IQ-002	interrogazione misuratore
S-IQ-003	interrogazione pdr liberi
S-IQ-004	interrogazione pdr liberi
S-PR-007	Cambio contatore attivo stesso calibro
S-PR-012	Lettura contatore/correttore di volume
S-PR-013	Riapertura contatore chiuso per cause impianto interno
S-PR-019	Riapertura tecnica soggetta 40/14
S-RE-001	Servizio di verifica lettura contatore/correttore di volume

B. Canone di gestione annuo

Per la gestione e manutenzione ordinaria del servizio in AtoA sono previste le seguenti soluzioni alternative:

- a) **Pacchetto base**, include la gestione delle richieste di servizi standard e le modifiche dei flussi variati a seguito di nuove disposizioni ARERA.
- b) **Pacchetto premium**, comprende la gestione delle richieste di servizi standard e non standard, le modifiche dei flussi variati a seguito di nuove disposizioni ARERA, il supporto per l'evasione di specifiche richieste, la disponibilità di ambienti di test.
- c) **Pacchetto star**, che offre, in aggiunta a quanto disponibile nel pacchetto premium, i seguenti servizi:
 - Comunicazione e reportistica notifiche esiti in errore con frequenza mensile o bisettimanale da concordare con la Società richiedente;
 - Ripubblicazione degli esiti su specifica richiesta;
 - Incontri di allineamento on-demand con il distributore fino a 4 volte l'anno;
 - Test integrati in caso di modifiche ai flussi a seguito di nuove disposizioni ARERA.

Il pacchetto base è reso disponibile gratuitamente alle società richiedenti, mentre, per i pacchetti premium e star, sono previsti dei canoni annui alle seguenti tariffe:

Canone di manutenzione e gestione			Fino a 9.999 PdR	tra 10.000 PdR e 49.999 PdR	tra 50.000 PdR e 499.999 PdR	Oltre 500.000 PdR
Pacchetto base	Gratuito					
Pacchetto Premium	Servizi Standard	Euro	10.000	13.000	20.000	35.000
	Servizi Standard e non Standard	Euro	15.000	20.000	30.000	50.000
Pacchetto Star	Servizi Standard e non Standard	Euro Euro	55.000	60.000	70.000	85.000

Gli importi saranno calcolati secondo il numero dei PdR attivi sulla rete Italgas forniti dalla Società richiedente all'ultimo giorno di calendario del mese precedente la richiesta.

C. Estensione dell'orario di disponibilità del servizio AtoA e Gas2Be

Rispetto alle fasce orarie di disponibilità standard, riportate di seguito,

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- sabato: dalle ore 08:00 alle ore 15:00

è possibile richiedere una delle estensioni di seguito riportata, con costi che variano in funzione del numero dei PdR attivi forniti sulla rete del Gruppo Italgas dalla Società richiedente all'ultimo giorno di calendario del mese precedente la richiesta (*).

Estensione oraria dalle 08:00 alle 22:00 dal lunedì al sabato		
Oltre 500.000 PdR	Euro/anno	80.000
Da 50.000 PdR a 499.999 PdR	Euro/anno	55.000
Da 10.000 PdR e 49.999 PdR	Euro/anno	45.000
Fino a 9.999 PdR	Euro/anno	40.000
Estensione oraria dalle 08:00 alle 22:00 7 giorni su 7		
Oltre 500.000 PdR	Euro/anno	100.000
Da 50.000 PdR a 499.999 PdR	Euro/anno	70.000
Da 10.000 PdR e 49.999 PdR	Euro/anno	60.000
Fino a 9.999 PdR	Euro/anno	55.000

(*) Le richieste pervenute infra anno verranno fatturate proporzionalmente ai mesi di utilizzo effettivo

D. Richiesta di attività specifiche

Eventuali altre richieste specifiche non ricomprese nei punti precedenti (es: svolgimento di regression test integrati) sono da avanzare tramite PEC con le stesse modalità precedentemente definite e verranno valorizzate a preventivo in funzione dell'effort che richiedono.

Il Gruppo Italgas offre, inoltre, la possibilità di implementare su richiesta servizi supplementari (es. nuove integrazioni informatiche, fornitura di dati statistici o analitici, ecc.) previa valutazione di fattibilità e approvazione del preventivo.

E. Clausola Antiriciclaggio

Italgas Reti S.p.A. dichiara di osservare i principi generali di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, condividendo l'obbligo di collaborazione attiva (tramite, a titolo esemplificativo, la segnalazione di operazioni sospette, la conservazione dei documenti e il controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ai fini del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al punto 2, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Ai fini del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

La Società di Vendita dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

Le Parti dichiarano sotto la propria esclusiva responsabilità, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolta in procedimenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dal presente articolo ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate costituisce inadempimento al Contratto; conseguentemente la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 1453 Codice Civile in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'altra Parte relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 o all'art. 648-bis del codice penale, fermo il diritto al risarcimento dei danni.

F. Protezione Dati personali

Le Parti dichiarano di essere state reciprocamente informate sul trattamento dei dati personali per la conclusione ed esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Le Parti si impegnano all'osservanza, ciascuna nel proprio ambito e per la migliore esecuzione del Contratto, delle norme:

- i) del GDPR;
- ii) del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii., nonché ogni altro decreto legislativo, atto normativo o regolamentare nazionale;
- iii) di ogni e qualsiasi provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali concernente i trattamenti dei dati personali.

A tal fine le Parti prendono atto e confermano reciprocamente che le stesse trattano i dati personali ognuna per le proprie finalità in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, c. 1, n. 7 del GDPR.

Le Parti riconoscono e comprendono che, agendo in qualità di titolari autonomi del trattamento, saranno, ognuna per proprio conto, responsabili per l'adempimento degli obblighi previsti in capo al titolare del trattamento ai sensi del GDPR e dei suoi successivi aggiornamenti e modifiche.

Le Parti si danno atto di essere pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa in materia di dati personali e si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.

Le Parti dichiarano e garantiscono che il trattamento dei dati personali sarà effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano fin d'ora a tenersi reciprocamente indenni e manlevate da eventuali contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro

attribuiti dalla citata normativa per il trattamento illegittimo dei dati personali, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

G. Responsabilità amministrativa e anticorruzione

La Società di Vendita dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione⁴ nonché, per quanto a sé applicabili, lo Standard di Compliance Anticorruzione⁵, la Politica di Corporate Compliance⁶ che contiene la sezione relativa alla prevenzione ed il contrasto della corruzione e la sezione sulle segnalazioni, lo Standard di Compliance Segnalazioni ricevute da Italgas e dalle Società Controllate⁷, il Codice Etico⁸ e il Modello 231⁹. A tale fine i suddetti documenti sono pubblicati, consultabili e stampabili sui siti Internet ufficiali delle Società del Gruppo Italgas.

La Società di Vendita dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per tutta la durata del presente contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione e, in generale, delle norme di legge vigenti.

⁴ “**Leggi Anticorruzione**”: la legislazione europea e nazionale in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, sia di Pubblici Ufficiali che di privati applicabile. Inoltre, il Gruppo Italgas e il proprio Personale potrebbero essere soggetti alle leggi di altri Paesi, incluse quelle di ratifica di Convenzioni Internazionali, che vietano la corruzione di Pubblici Ufficiali e la corruzione tra privati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; (ii) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; (iii) il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) emanato negli Stati Uniti e (iv) l'UK Bribery Act emanato nel Regno Unito.

⁵ “**Standard di Compliance Anticorruzione**”: strumento normativo adottato dalla Società che fornisce un quadro sistemico di riferimento degli strumenti normativi ivi presenti in materia di Anticorruzione.

⁶ “**Politica di Corporate Compliance**”: la politica che illustra (i) i principi e gli obiettivi a cui è ispirato il sistema di gestione per la prevenzione ed il contrasto della corruzione della Società (ii) i principi e gli obiettivi a cui è ispirato il sistema di gestione della Compliance della Società e (iii) i principi e gli obiettivi a cui è ispirato il sistema di gestione delle segnalazioni della Società.

⁷ “**Standard di Compliance Segnalazioni ricevute da Italgas e dalle Società Controllate**”: strumento normativo adottato dalla Società che regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima adottata dalla Società.

⁸ “**Codice Etico**”: il documento recante i valori e principi di comportamento adottati e condivisi dal Gruppo Italgas nell'esercizio della propria attività aziendale.

⁹ “**Modello di organizzazione, gestione e controllo**”: il modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La Società di Vendita, nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e consulenti si astengano, senza previa comunicazione alle Società del Gruppo Italgas e preventivo consenso scritto di quest'ultime:

- a. dall'avere contatti e/o dall'organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali ad eccezione di quelli necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- b. dal dare, offrire, elargire, pagare e/o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e/o altre utilità, (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale): (i) a un Pubblico Ufficiale¹⁰ o a un qualunque soggetto privato; (ii) al Personale del Gruppo Italgas¹¹, suoi Familiari¹² e/o società ad essi riconducibili, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico e dallo Standard di Compliance Anticorruzione;
- c. dall'autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui alle precedenti lettere a. e b.;
- d. dall'affidare a subappaltatori e/o subfornitori lo svolgimento di attività previste dal presente contratto, salva la preventiva autorizzazione scritta delle Società del Gruppo Italgas. In tale ultima ipotesi di preventiva autorizzazione scritta, la Società di Vendita dovrà comunque ottenere dai menzionati soggetti, prima che inizi lo svolgimento delle predette attività, l'accettazione scritta e vincolante dell'obbligo di rispettare tutto quanto previsto dalla presente Clausola essendo sin d'ora inteso che, in difetto, la Società di Vendita stessa sarà

¹⁰ **"Pubblico Ufficiale":**

- a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell'interesse di (i) una pubblica amministrazione sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
- c) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima;
- d) qualunque Familiare di un Pubblico Ufficiale o altro soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.

Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

¹¹ **"Personale del Gruppo Italgas":** i membri degli organi sociali, i rappresentanti e i dipendenti del Gruppo Italgas e, in generale, chiunque presta la propria attività professionale per il Gruppo Italgas a qualsiasi titolo.

¹² **"Familiare":** il coniuge del soggetto considerato; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e primi cugini del soggetto considerato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; il convivente (ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze").

pienamente responsabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., di qualsiasi condotta posta in essere da tali soggetti in violazione di quanto previsto dalla presente Clausola;

- e. concludere accordi direttamente con il Personale del Gruppo Italgas, suoi Familiari e/o società ad essi riconducibili.

Nell'ipotesi in cui La Società di Vendita sia un ente pubblico, resta ferma l'inapplicabilità delle previsioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) limitatamente ai contatti con Pubblici Ufficiali necessari per lo svolgimento delle attività pubbliche di carattere istituzionale dell'ente stesso e per l'esecuzione del presente contratto.

La Società di Vendita si impegna a comunicare senza indugio alle Società del Gruppo Italgas qualsiasi richiesta, tentata richiesta, condotta, dazione o promessa ricevuta o di cui è venuto a conoscenza in violazione a quanto previsto dalle Leggi Anticorruzione, dallo Standard di Compliance Anticorruzione, dalla Politica di Corporate Compliance, dal Codice Etico e/o dal Modello 231 ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Pubblici Ufficiali, da un qualunque soggetto privato nonché da Personale del Gruppo Italgas, loro Familiari e/o da società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività previste dal presente contratto;
- b. qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale a favore del Personale del Gruppo Italgas, loro Familiari e/o società ad essi riconducibili;
- c. qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dalla Società di Vendita allo scopo di intrattenere i rapporti con il Gruppo Italgas e/o di agevolare la conclusione di affari con il Gruppo Italgas;
- d. qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che la Società di Vendita (o suoi membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e Familiari) abbia ricevuto dal Personale del Gruppo Italgas o suoi Familiari o società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente contratto e da questo non prevista.

Le comunicazioni di cui alla presente Clausola dovranno essere inviate usando i canali di segnalazione così come di volta in volta risultanti sui siti web delle Società del Gruppo Italgas, nel rispetto dello Standard di Compliance Segnalazioni ricevute da Italgas e dalle Società Controllate.

Nel caso in cui le Società del Gruppo Italgas abbiano un ragionevole sospetto di una violazione della presente Clausola, la Società di Vendita dovrà permettere alla Società del Gruppo Italgas e/o al Revisore¹³ da queste individuati a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento della presente Clausola.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, di quanto previsto dalla presente Clausola costituisce grave inadempimento al contratto che ne legittima la risoluzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Ferma restando tale facoltà di risoluzione, alla Società è riservato anche il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie inerenti circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza della presente Clausola e derivanti da situazioni già note e verificabili (quali, ad esempio, l'avvio di procedimenti giudiziari a carico della Società di Vendita). L'esercizio dei diritti sopraindicati avverrà a danno della Società di Vendita e quest'ultima dovrà risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e così a titolo esemplificativo dovrà pagare alle Società del Gruppo Italgas tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre, la Società di Vendita sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente Clausola e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne le Società del Gruppo Italgas a fronte di qualsivoglia azione, richiesta, domanda di terzi derivante da tale inosservanza o violazione.

¹³ **“Revisore”**: la società di revisione, lo studio legale, la società di indagini forensi, o analogo operatore professionale designato dalla Società per lo svolgimento degli audit previsti dalla presente Clausola.